



Ordinanza/0001/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0007/CSA/2025-2026

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio - Presidente

Roberto Caponigro - Componente

Claudio Contessa - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

nell'udienza fissata il 15 settembre 2025, tenutasi in modalità mista a seguito del reclamo n. 0007/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Paolo Bravo in data 4 settembre 2025 avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00 inflittagli in relazione alla gara Catanzaro/Südtirol del 24 agosto 2025;

uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per il reclamante;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che, con reclamo in data 4 settembre 2025, il sig. Paolo Bravo (Dirigente sportivo della soc. Südtirol) ha chiesto la riforma della sanzione inflitta dal Giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, pubblicata il 26 agosto 2025, con cui è stata irrogata nei suoi confronti l'ammenda di euro 10.000 (diecimila) in relazione alle condotte poste in essere dal reclamante in data 24 agosto 2025, al termine della partita Catanzaro – Südtirol;

Considerato che, per come desumibile dal referto arbitrale e dal provvedimento di irrogazione della sanzione, all'odierno reclamante è stata contestata una condotta di carattere sostanzialmente unitario ma astrattamente riconducibile alle previsioni di cui all'art. 36 del C.G.S. FIGC (*'Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara'*, con particolare riguardo alle condotte ingiuriose o irrispettose che non concretizzino un contatto fisico) e di cui al successivo art. 37 (*'Utilizzo di espressioni blasfeme'*);

Considerato che, in particolare, in sede di reclamo il sig. Bravo ha sostenuto l'inconfigurabilità della contestata condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara e ha concluso per l'irrogazione di una sanzione di minore gravità per il solo utilizzo delle espressioni blasfeme;

Considerato che, con un unico motivo di reclamo (rubricato *'Eccessiva severità, gravosità ed afflittività della ammenda inflitta al sig. Paolo Bravo – Totale assenza di critica irrispettosa nei confronti del direttore di gara'*), il sig. Bravo ha censurato il merito della decisione e ha concluso: a) in via principale, per la riduzione della sanzione dell'ammenda alla misura di euro 3.000 (tremila); b) in via subordinata per la riduzione della sanzione dell'ammenda alla misura di euro 5.000 (cinquemila); c) sempre in via subordinata, per la commutazione della gravata sanzione pecuniaria in mesi uno (1) di inibizione, ai sensi dell'art. 37 C.G.S. FIGC;

Considerato che, impregiudicata in questa sede la valutazione nel merito della complessiva condotta tenuta dal reclamante nella sua duplice connotazione, nessuna delle disposizioni sanzionatorie astrattamente applicabili al caso in esame contempla l'irrogazione della sanzione dell'ammenda;

Considerato che, in particolare, in sede di reclamo il sig. Bravo non ha lamentato la violazione del principio di tassatività nella materia sanzionatoria e ha, in sostanza, concluso nel senso dell'irrogazione, in via prioritaria, di una sanzione pecuniaria, ma di importo inferiore a quella in concreto irrogata;

Considerato che nel caso in esame occorre individuare un adeguato punto di equilibrio fra (da un lato) il principio della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione al canone della specificità dei motivi, intesi quali principi generali del processo sportivo richiamati dall'art. 2, comma 2 dei Principi di giustizia sportiva del CONI e (dall'altro) il potere del Giudice sportivo, ex art. 73, comma 2, C.G.S., di valutare diversamente, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado



e di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, anche in relazione al canone di tipicità delle sanzioni in concreto irrogabili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del C.G.S., la questione di diritto sottoposta al Collegio può dar luogo a contrasti giurisprudenziali;

Considerato che, quindi, appare opportuno rimettere alle Sezioni unite la seguente questione: “ *Se l'articolo 73, co. 2 C.G.S. FIGC (il quale consente a questo Giudice di appello di valutare diversamente “in fatto o in diritto” le risultanze del procedimento di primo grado, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di rideterminare la sanzione), letto in combinazione con il principio di specificità dei motivi di cui all'art. 71, comma 4 C.G.S. FIGC (riducibile al principio della domanda quale canone del giusto processo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 dei principi di Giustizia sportiva CONI) e al principio di tipicità e tassatività delle sanzioni, consenta a questo Giudice sportivo di appello (non solo di rideterminare il quantum sanzionatorio, ma) di modificare in toto la natura e la tipologia stessa della sanzione irrogabile*”

P.Q.M.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CGS, rimette il reclamo in epigrafe alle Sezioni Unite.

Nelle more sospende l'esecutività della sanzione.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Claudio Contessa

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce